



DINIEGO E REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (ART. 7)

COSA PREVEDE

Il **decreto** amplia le ipotesi di reato che, in caso di condanna definitiva per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, comportano la **revoca o il diniego della protezione internazionale** aggiungendo a quelle già previste:

- Violenza o **MINACCIA** a un pubblico ufficiale;
- Lesioni personali gravi o gravissime;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;
- Furto aggravato qualora il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso;
- Furto in abitazione e furto con strappo.

Inoltre, se lo straniero è sottoposto a procedimento penale per tali reati durante il giudizio di impugnazione del diniego cessa l'effetto sospensivo del ricorso e il richiedente può essere espulso.

È evidente la sproporzione tra i reati previsti – in particolare quello di “violenza e minaccia a pubblico ufficiale” – rispetto al rischio di morte o persecuzione al quale si esporrebbe il rifugiato, la persona in protezione sussidiaria o il richiedente asilo al quale verrebbe notificato il diniego della sua domanda.

Il **decreto** introduce un **PROCEDIMENTO IMMEDIATO** innanzi alla Commissione territoriale per due tipologie di soggetti:

- 1) Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per taluni tipi di reati e per i quali ricorrano le condizioni per il trattenimento in CPR.
- 2) Soggetti condannati anche in via non definitiva.

IL PROCEDIMENTO IMMEDIATO

In base al nuovo procedimento viene disposta nell'immediatezza l'audizione dell'interessato e la Commissione territoriale adotta contestualmente la decisione. Il ricorso contro l'eventuale diniego **non ha efficacia sospensiva**, comportando l'**immediata espulsione amministrativa**.

Questo contrasta con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e rischia di violare il principio di non refoulement. Il ricorso alla procedura immediata per chi è solo sottoposto a procedimento penale viola la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Costituzione).